



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 marzo 2023
(OR. en)

12370/14
DCL 1

AVIATION 158
RELEX 662
USA 17

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 12370/14 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 6 agosto 2014

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a negoziare una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile per quanto riguarda altri settori di cooperazione e accettazione

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 17 febbraio 2023.



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 agosto 2014
(OR. en)

12370/14

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

AVIATION 158
RELEX 662
USA 17

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 agosto 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 502 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione a negoziare una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile per quanto riguarda altri settori di cooperazione e accettazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 502 final.

All.: COM(2014) 502 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.8.2014
COM(2014) 502 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile per quanto riguarda altri settori di cooperazione e accettazione

DECLASSIFIED

RELAZIONE**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

A seguito della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione², l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile³ è entrato in vigore il 1° maggio 2011. L'accordo era stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio del 9 marzo 2004 che autorizzava la Commissione ad aprire i negoziati.

L'accordo ha, tra l'altro, l'obiettivo di garantire la continuità dell'elevato livello di cooperazione e armonizzazione tra gli Stati Uniti e l'Unione europea nei settori contemplati dallo stesso. Questa impostazione è stata inoltre confermata da elementi emersi nel corso degli anni. Una serie di azioni intraprese in comune, tra cui il confronto tra i quadri normativi dell'UE e degli Stati Uniti, passi iniziali per rafforzare la fiducia reciproca (visite per osservare e valutare i sistemi della controparte) e interventi continui per consolidare la fiducia reciproca (nel caso degli allegati esistenti), hanno dimostrato che, nel complesso, entrambi gli ordinamenti giuridici garantiscono un livello equivalente di sicurezza, per quanto le norme restino differenti.

L'attuale ambito di applicazione dell'accordo, quale sancito dall'articolo 2.B, riguarda:

- le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile;
- i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile; e
- le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione.

Fatto salvo quanto precede, le direttive di negoziato che accompagnavano la decisione del Consiglio del 9 marzo 2004 avevano indicato la necessità che l'accordo includesse anche procedure per estendere lo stesso ad altri settori di cooperazione, sulla base di una decisione congiunta delle parti firmatarie dell'accordo e delle pertinenti procedure di cui agli articoli 2.C e 19.B dello stesso.

Nel corso dell'attuazione dell'accordo, e in particolare a seguito di discussioni in sede di consiglio bilaterale di vigilanza, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e la Commissione hanno ribadito l'auspicio reciproco di incrementare le possibilità di un'ulteriore cooperazione nell'ambito della sicurezza dell'aviazione che vada oltre le attuali disposizioni dell'accordo.

Le parti hanno esaminato ulteriori settori di cooperazione che potrebbero essere sviluppati in futuro, quali i prodotti dell'aeronautica civile (sottosettori non ancora trattati), il rilascio di licenze e l'addestramento del personale, le operazioni di volo, gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS). Nuovi allegati in questi settori consentirebbero a entrambe le parti di ridurre fortemente i requisiti pratici per l'ottenimento di

² Decisione 2011/719/UE, GU L 291 del 2.11.2011, pag. 1.

³ GU L 291 del 2.11.2011, pag. 3.

certificati, approvazioni o licenze, tenendo quanto più possibile conto del lavoro già svolto dalle autorità dell'altra parte (rispettivamente FAA e EASA). Evitando la duplicazione dei controlli è possibile ridurre in modo significativo i costi finanziari e organizzativi, garantendo benefici all'industria manifatturiera europea ma anche alle PMI e ai singoli cittadini attivi, sulle due sponde dell'Atlantico, in settori attinenti all'aviazione, quali le attività di volo, la manutenzione o la formazione. Vale la pena notare che nei nuovi settori di cooperazione (operazioni di volo, aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea) le misure volte a consolidare la fiducia reciproca – base per esplorare un'ulteriore cooperazione futura – sono ancora in corso.

Entrambe le parti hanno rilevato che una maggiore cooperazione dovrebbe essere sviluppata in via prioritaria negli ambiti del rilascio delle licenze e della formazione dei piloti e hanno incaricato esperti di esaminare le opzioni e mettere a punto proposte tecniche. Già durante i negoziati relativi alle norme europee sul rilascio delle licenze di pilota era apparso chiaro che migliaia di titolari di licenza di pilota (più di 10 000) in possesso di una licenza straniera avrebbero beneficiato di un allegato in materia che evitasse loro gli elevati costi finanziari e organizzativi necessari per convertire le licenze come previsto dalle regole europee. Tale punto è stato sottolineato ripetutamente da diverse associazioni di piloti. Nella pratica, la cooperazione in questo ambito si tradurrebbe nella reciproca accettazione dei riscontri in materia di conformità e documentazione e nella fornitura di assistenza tecnica in materia di licenze di pilota privato e controllo della conformità. Gli Stati membri potranno rilasciare una licenza di pilota sulla base della licenza statunitense seguendo una procedura semplificata comportante esclusivamente la verifica di poche condizioni speciali. L'EASA vigilerà sul mantenimento del livello di cooperazione, partecipando ad attività finalizzate a mantenere un rapporto continuativo di fiducia.

Per tenere conto di quanto sopra è necessario modificare l'articolo 2.B dell'accordo.

Disposizioni relative alla modifica dell'accordo sono riportate all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione del Consiglio del 7 marzo 2011 relativa alla conclusione dell'accordo⁴. Al fine di conformarsi alle disposizioni del citato articolo e alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario avviare negoziati formali con gli Stati Uniti.

Di conseguenza, la Commissione raccomanda al Consiglio di autorizzare la Commissione a negoziare la modifica dell'accordo di cui trattasi.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione e la FAA hanno tenuto discussioni il cui primo risultato è stato il riconoscimento del reciproco auspicio di estendere ad altri settori l'ambito di applicazione dell'accordo. In linea generale il settore dell'aviazione si è pronunciato in modo univoco a favore di una cooperazione, un riconoscimento e un'armonizzazione maggiori tra i due maggiori mercati, quelli della UE e degli USA, al fine di ridurre i costi di transazione inutili che garantiscono un apporto scarso o nullo alla sicurezza ma riducono la competitività generale dell'industria, in particolare in un momento in cui nuovi operatori fanno il loro

⁴ GU L 291 del 2.11.2011, pag. 1.

ingresso sul mercato in altre parti del mondo. Tale valutazione è ulteriormente confermata dal consolidamento della fiducia reciproca, dagli audit dell'EASA e dalle attività di sorveglianza continua dell'aeronavigabilità effettuate dall'EASA in relazione alla FAA nel contesto degli allegati esistenti, al fine di verificare che la FAA svolga effettivamente e in modo corretto le attività di sorveglianza della Parte 145 ("Organismi di manutenzione approvati") negli Stati Uniti per conto dell'EASA.

Alla luce di quanto precede, un primo confronto dei quadri normativi dell'UE e degli Stati Uniti, relativamente ai nuovi settori menzionati al punto 1, ha messo in luce l'opportunità di un'ulteriore semplificazione dei requisiti e delle procedure regolamentari su entrambe le sponde dell'Atlantico, anche per consentire l'inclusione dei nuovi settori nell'accordo. In questo modo si permetterebbe un ravvicinamento dei due sistemi e si garantirebbero significativi risparmi in ambiti quali le strutture organizzative, le risorse, i programmi di formazione, le procedure interne e i programmi di sorveglianza.

I nuovi allegati all'accordo, che sono necessari per applicare effettivamente l'accettazione reciproca in un determinato ambito, saranno elaborati e adottati in conformità alle procedure specifiche definite al tal fine nell'accordo e nella decisione 2011/719/UE. Essi saranno oggetto di una proposta di decisione del Consiglio distinta e aggiuntiva presentata dalla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La modifica dell'accordo oggetto della proposta renderebbe possibile la cooperazione in nuovi settori di competenza delle parti, subordinatamente a una decisione specifica da adottarsi per ciascun nuovo settore aggiunto all'accordo. I nuovi settori potrebbero comprendere i prodotti dell'aeronautica civile (sottosettori non ancora trattati), il rilascio di licenze e l'addestramento del personale, le operazioni di volo, gli aeroporti, la gestione del traffico aereo, i servizi di navigazione aerea e altri settori, se ritenuti pertinenti. La proposta estensione dell'accordo è conforme, nello spirito e nella lettera, alla legislazione fondamentale dell'UE nel settore della sicurezza dell'aviazione e contribuirebbe al conseguimento da parte dell'Unione degli obiettivi di cui all'articolo 12 del regolamento 216/2008 in materia di cooperazione con paesi terzi.

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In questo contesto merita di essere menzionato anche l'articolo 12 del regolamento 216/2008 che fissa gli obiettivi in materia di cooperazione con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda gli accordi di mutuo riconoscimento tra l'Unione europea e i paesi terzi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

DECLASSIFIED

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile per quanto riguarda altri settori di cooperazione e accettazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile⁵ è entrato in vigore il 1° maggio 2011.
- (2) L'ambito di applicazione attuale dell'accordo, quale sancito dall'articolo 2.B, riguarda le approvazioni di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti per l'aeronautica civile, i test e le approvazioni ambientali sui prodotti per l'aeronautica civile e le approvazioni e il controllo sulle installazioni di manutenzione.
- (3) Nel corso dell'attuazione dell'accordo, e in particolare a seguito di discussioni in sede di consiglio bilaterale di vigilanza, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, hanno riscontrato il desiderio reciproco di incrementare le possibilità di un'ulteriore cooperazione nell'ambito della sicurezza dell'aviazione che vada oltre le attuali disposizioni dell'accordo.
- (4) Entrambe le parti hanno espresso l'esigenza di sviluppare una maggiore cooperazione e l'operato degli esperti ha confermato la fattibilità e la necessità di estendere l'accordo a ulteriori settori di cooperazione e accettazione.
- (5) Il consiglio bilaterale di vigilanza ha il potere di modificare gli allegati esistenti e di adottarne di nuovi nell'ambito di applicazione dell'accordo, ma non quello di modificare l'ambito di applicazione dell'accordo,

⁵ GU L 291 del 2.11.2011, pag.3.

RESTREINT UE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, per conto dell'Unione europea, una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile per quanto riguarda l'estensione del suo ambito di applicazione ad altri settori di cooperazione.

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati in conformità alle direttive di negoziato di cui all'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con [nome del comitato speciale]

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

DECLASSIFIED